

2.12.1. TABELLA DELLE LEGGI REGIONALI NOTEVOLI SUCCESSIVE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.

MATERIA	OGGETTO (RIENTRANTE NELLA MATERIA)	REGIONE	LEGGE
Acque		Friuli Venezia Giulia	<i>l.r. n. 28 del 27.11.2001, Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.</i>
Acque		Provincia di Bolzano	<i>l.p. n. 8 del 18.6.2002, Disposizioni sulle acque.</i>
Acque.		Basilicata	<i>l.r. n. 21 del 3.6.2002, Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico.</i>
Ordinamento e organizzazione degli enti pubblici non nazionali	Costituzione di enti	Emilia-Romagna	<i>l.r. n. 42 del 22.11.2001, Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO).</i>
Ordinamento e organizzazione degli enti pubblici non nazionali	Costituzione di enti	Veneto	<i>l.r. n. 4 del 1.3.2002, Costituzione dell'organismo interregionale per la del fiume Po</i>
Parchi e riserve naturali		Piemonte	<i>l.r. n 25 del 14.11.2001, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).</i>

Protezione civile		Marche	I.r. n. 32 del 11.12.2001, <i>Sistema regionale di protezione civile</i>
Tutela dell'ambiente		Lazio	I.r. n. 30 del 30.11.2001, <i>Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale.</i>
Tutela dell'ambiente		Campania	I. r. n. 12 del 25.07.2002, <i>Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna, pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici</i>
Tutela dell'ambiente		Umbria	I.r. n. 14 del 31-07-2002, <i>norme per la gestione integrata dei rifiuti e per l'approvazione del piano regionale.</i>
Tutela dell'ambiente		Lombardia	I.r. n 20 del 7.10.2002, <i>contenimento della nutria (myocastor coypus)</i>

Tutela dell'ambiente		Veneto	<i>l. r. n. 37 del 29.11.2002, Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari</i>
Tutela dell'ambiente	Inquinamento acustico	Umbria	<i>l.r. n. 8 del 6-06-2002, disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico</i>
Tutela dell'ambiente	Inquinamento elettromagnetico	Emilia-Romagna	<i>l.r. n. 34 del 13.11.2001, Modifica dell'art. 8 della l.r. 31 ottobre 2000, n. 30 <<Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico>>.</i>
Tutela dell'ambiente	Inquinamento elettromagnetico	Campania	<i>l.r. n. 13 del 24.11.2001 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i>
Tutela dell'ambiente	Inquinamento elettromagnetico	Puglia	<i>l.r. n. 5 dell'8 marzo 2002, Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra ohz e 300 ghz</i>
Tutela dell'ambiente; acque		Calabria	<i>l.r. n. 34 del 12.8.2002, Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.</i>

Tutela della salute	Inquinamento elettromagnetico	Umbria	<i>l.r. n. 9 del 14-06-2002, tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>
Tutela dell'ambiente		Lombardia	<i>l.r. n. 4 del 6.3.2002, Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.</i>
Tutela dell'ambiente		Marche	<i>l.r. n. 10 del 24.07.2002, Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso</i>
Tutela dell'ambiente		Friuli Venezia Giulia	<i>l.r. n. 27 del 1.10.2002, Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.</i>
Tutela dell'ambiente		Provincia di Trento	<i>Legge n. 9 del 15.11.2002, Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.</i>
Tutela dell'ambiente	Ciclo integrato delle acque	Abruzzo	<i>l.r. n. 60 del 22.11.2001, Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche.</i>
Tutela dell'ambiente	Ciclo integrato delle acque	Toscana	<i>l.r. n. 64 del 21.12.2001, Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1.12.1998, n. 88.</i>

2.12.2. TABELLA DELLE IMPUGNATIVE STATALI PROMOSSE NEI CONFRONTI DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.

MATERIA	REGIONE	LEGGE	MOTIVI DI RICORSO	DECISIONI DELLA CORTE (SE INTERVENUTE)
Acque	Friuli Venezia Giulia	I.r. n. 28 del 27.11.2001, <i>Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.</i>	Art. 117, co. 1 e 2, lett. s), Cost. Eccedenza dei limiti della legislazione regionale per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalla riserva allo Statuto della tutela dell'ambiente.	
Protezione civile; Organizzazione delle funzioni amministrative	Marche	I.r. n. 32 del 11.12.2001, <i>Sistema regionale di protezione civile</i>	Art. 117 Cost. Invasione delle competenze statali in materia ambientale.	
Tutela dell'ambiente	Lombardia	I.r. n. 4 del 6.3.2002, <i>Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.</i>	Artt 117, co. 2, lett. s) e q); 118 ; 114, co.1 e 2, 120, co.2; 122, Cost. Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale.	
Tutela dell'ambiente	Puglia	I.r. n. 5 del 8.3.2002, <i>Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra ohz e 300 ghz</i>	Art. 117, co. 2, lett. s), e co. 3, Cost. Violazione dei principi fondamentali fissati dalla L. 36/2001	

Tutela dell'ambiente	Umbria	<i>l.r. n. 9 del 14.6.2002, Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>	Artt. 3; 41; 117, co. 2 lett. e) e s), e co. 3, Cost.	
Tutela dell'ambiente	Marche	<i>l.r. n. 10 del 24.7.2002, Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso</i>	Art. 117, co. 1, 2 e 3; 114; 120 Cost.	
Urbanistica	Umbria	<i>l.r. n. 9 del 14.6.2002, Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>	Artt. 3; 41; 117, co. 2 lett. e) e s), e co. 3, Cost.	

2.12.3. SCHEDE DELLE LEGGI REGIONALI NOTEVOLI SUCCESSIVE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.

LEGGE REGIONALE Friuli Venezia Giulia n. 28 del 27.11.2001, *Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.*

MATERIA: acque pubbliche

OGGETTO E FINALITÀ: normativa regionale transitoria in attesa dell'attuazione della legge statale

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: i primi due comma ricordano i contenuti della legge statale. Il terzo comma, rilevato la mancata attuazione del decreto legislativo, procede a dare autonoma applicazione alle parti non attuate individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione. Il comma 4 in via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino competente, di cui all'articolo 3 della legge 36/1994, definisce il deflusso minimo vitale.

OSSERVAZIONI: La legge costituisce attuazione delle normative statali richiamate. Ma si mostra interessante l'intervento della Regione "in via transitoria". La legge è stata comunque impugnata innanzi alla Corte per eccedenza dei limiti della legislazione regionale per violazione dei vincoli comunitari e della competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela ambientale. Contesta, inoltre, l'autonoma attuazione del d.lgs. 152/99 senza il prescritto (art. 22 comma 4 d.lgs 152/99) preliminare decreto del Ministro dei LL.PP. di individuazione delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino

LEGGE Provincia di Bolzano n. 8 del 18.6.2002, *Disposizioni sulle acque.*

MATERIA: acque; tutela dell'ambiente.

OGGETTO E FINALITÀ: art. 1 (*Finalità*): "1. La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono perseguiti attraverso i seguenti strumenti: a) individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; b) tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e adeguato sistema di controlli e di sanzioni; c) rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi previsti dalla presente legge; d) adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della presente legge; e) individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) individuazione di misure tese alla conservazione, al riciclo, al riutilizzo e al risparmio delle risorse idriche".

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: D.Lgs. 11.5.1999, n. 152; D.Lgs. 18.5.2001, n. 228; D.P.R. 1.11.1959, n. 1363.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge si compone di n. 62 articoli e si struttura in n. 4 Titoli.

Il Titolo I ("*principi generali e competenze*") contiene gli artt. da 1 a 5 nei quali sono evidenziate le finalità della legge (art. 1), fissate le definizioni (art. 2), individuate le competenze di Provincia e Comuni (artt. 3 e 4). E' inoltre istituito il servizio integrato di fognatura (art.5), che è "*la forma di cooperazione degli enti locali*" per la gestione di compiti specifici.

Il Titolo II ("*utilizzo delle risorse idriche*", artt. da 6 a 23) è suddiviso in n. 3 Capi. Il primo di questi (*Acqua potabile*, artt. 6-14) contiene disposizioni che hanno ad oggetto prevalentemente l'utilizzo delle acque potabili, il servizio idropotabile e la gestione degli acquedotti pubblici e privati. Gli artt. da 15 a 18, che formano il Capo II (*Aree di tutela*

dell'acqua potabile), attribuiscono alla Provincia il compito di istituire "aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico"; regolano il procedimento per la loro istituzione e stabiliscono indennizzi a favore dei proprietari o degli usufruttuari dei fondi compresi in queste aree per gli eventuali limiti alla normale destinazione agricola dei terreni. Nel Capo III (*Acque sotterranee*, artt. 19-23) sono disciplinati tutti gli aspetti che riguardano lo scavo, l'estrazione e l'utilizzo di risorse idriche sotterranee..

Il Titolo III ("*tutela delle acque*", artt. da 24 a 55) è suddiviso in n. 5 Capi. Il primo (*Obiettivi di qualità dei corpi idrici e piano di tutela delle acque*, artt. da 24 a 28) regola il piano "Piano di tutela delle acque", strumento per il perseguimento della "tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico" (art. 27), la cui redazione è di competenza della Provincia (art. 2). Sono altresì regolati alcuni compiti dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, cui è anche affidata la redazione del progetto di piano di tutela delle acque. Nell'art. 28 è stabilito che "L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti". Nel Capo II (*Disciplina degli scarichi delle acque reflue*, artt. da 29 a 37) sono contenuti gli articoli che regolano i criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue, gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee, in acque superficiali, in rete fognaria. Sono altresì regolate le reti fognarie, gli scarichi di sostanze pericolose, lo smaltimento dei liquami di autocaravan ed il riciclo e riutilizzo dell'acqua. Il Capo III (*Autorizzazioni allo scarico di acque reflue e dei relativi impianti*, artt. da 38 a 41) reca la disciplina dei procedimenti amministrativi prodromici all'adozione degli atti di autorizzazione allo scarico delle acque reflue e individua oneri a carico dei titolari dell'autorizzazione. Nel Capo IV (*Ulteriori misure per la tutela delle acque*, artt. da 42 a 52) sono contenute disposizioni volte a disciplinare molteplici ulteriori aspetti della materia e segnatamente: il trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane; i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane; lo stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura; il deposito di sostanze inquinanti; le acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne; le derivazioni d'acqua; la sistemazione idraulica delle acque superficiali e la tutela delle relative aree di pertinenza; i bacini artificiali e di restituzioni di acque; l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali; il pericolo di inquinamento delle acque e l'inquinamento delle acque. L'art. 48, rubricato "*Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e tutela delle relative aree di pertinenza*", impone il ripristino ed il recupero ambientale di aree demaniali insistenti in prossimità di corsi d'acqua (co. 5) e stabilisce che "Alle concessioni ed autorizzazioni per l'utilizzazione agricola delle aree demaniali di cui al comma 5 già intensivamente coltivate non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". Gli artt. da 53 a 55, che costituiscono il Capo V ("*Disposizioni finanziarie*") di questo Titolo, pongono regole in ordine alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione e all'erogazione di contributi per la realizzazione delle reti fognarie, degli impianti di depurazione e di altri interventi a tutela delle acque.

Il Titolo IV (artt. da 56 a 62) è diviso in due Capi, il primo dei quali (*Vigilanza e sanzioni*) si compone di due articoli che disciplinano i poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della legge e le sanzioni per le sue violazioni. Il Capo II (*Disposizioni finali e transitorie*, artt. da 58 a 62) contiene articoli che dispongono modifiche e abrogazioni di previgenti leggi provinciali, introducono la disciplina transitoria da applicarsi fino alla adozione del piano di tutela delle acque, e individuano le risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

OSSERVAZIONI: La materia tutela dell'ambiente è attribuita, dall' art. 117, co. 2 lett. h), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002 secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa

investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»

LEGGE REGIONALE Basilicata n. 21 del 3.6.2002, *Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico.*

MATERIA: Acque.

OGGETTO: disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico.

FINALITÀ: promozioni di iniziative e azioni volta a: a) uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale; b) tutela delle acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, nonché per garantire nei bacini idrografici di competenza il deflusso necessario alla vita negli alvei e per non danneggiare in maniera permanente gli ecosistemi interessati; c) gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione, nonché l'uso dei relativi proventi per il finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino; d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo ed industriale, anche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra bacini idrografici e verso regioni diverse; e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; f) politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso più sostenibile delle risorse ed il recupero sia dei costi industriali e finanziari dei servizi, sia dei relativi costi ambientali e delle risorse stesse ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: art. 117 Cost.; articoli 8 e 91 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; articoli 3 e 10 della legge 10 maggio 1989 n.183; legge 5 gennaio 1994 n. 36; Capo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: In apertura figura un richiamo esplicito all'art. 117 Cost. e a fonti legislative statali (articoli 8 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, gli articoli 3 e 10 della legge 10 maggio 1989 n.183 e nel rispetto dei principi generali e dei dettati della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del Capo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112)

La legge dichiara di ispirarsi spirandosi a principi di solidarietà, di coesione e riequilibrio territoriale e di rispetto degli interessi unitari nazionali

All'art 2 la Regione promuove la costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata "Acqua S.p.A. — Società per azioni per l'approvvigionamento idrico" prevedendo che (comma 6) "la titolarità delle reti e delle infrastrutture rimane in capo alle Regioni, salva la possibilità, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza delle attività di cui all'oggetto, di cessione delle stesse alla Società, solo e comunque nell'ipotesi di mantenimento da parte delle Regioni della titolarità della maggioranza delle azioni".

OSSERVAZIONI: Nessuna.

LEGGE REGIONALE Emilia-Romagna n. 42 del 22.11.2001, *Istituzione dell’Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)*.

MATERIA: ordinamento e organizzazione degli enti pubblici non nazionali.

OGGETTO E FINALITÀ: per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Emilia-Romagna concorre all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (art. 1).

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; d.p.c.m. 14 dicembre 2000.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: la legge istituisce e disciplina l’Agenzia interregionale del fiume Po, recependo in allegato l’accordo costitutivo raggiunto dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia.

OSSERVAZIONI: mancano nella legge riferimenti alla riforma costituzionale del titolo V; essa, invece, si pone come attuativa del d.lgs. n. 112/98. Occorre, inoltre, segnalare che la materia trattata nella legge presenta profili riconducibili anche alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, e dunque riservati alla potestà legislativa dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s), e profili riguardanti le “grandi reti di... navigazione”, rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, co. 3, Cost.), trattandosi, per il fiume Po, di una rete di navigazione interregionale, e non esclusivamente regionale.

LEGGE REGIONALE Veneto n. 4 del 1.3.2002, *Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po*.

MATERIA: tutela dell'ambiente (risorse idriche); governo del territorio (difesa del suolo); acque; lavori pubblici.

OGGETTO E FINALITÀ: art. 1: "1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione del Veneto concorre all'istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: artt. 7, 89 e 92 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112; principi del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (*norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*); principi del D.Lgs. 28.3.2000, n. 76 (*principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni in attuazione dell'art. 1, co. 4, l. 25.5.1999 n. 208*); articolo 4 del DPCM 14 dicembre 2000.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge, che all'art. 3 fissa la sua efficacia in concomitanza con l'entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'Agenzia adottata dalle Regioni interessate, recepisce il contenuto dell'accordo intercorso tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per la istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. L'art. 2, co.2, prevede che "le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale".

L'accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po. L'art. 2 individua la denominazione e la sede dell'Agenzia e stabilisce che questa opera come ente strumentale delle Regioni, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

Le funzioni dell'Agenzia, individuate all'art. 4, sono: a) programmazione operativa, progettazione e attuazione degli interventi; b) polizia idraulica; c) gestione del servizio di piena; d) istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali; e) monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 112 del 1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico; f) coordinamento delle attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione. Inoltre, previa stipula di convenzione, le Regioni possono avvalersi delle strutture dell'Agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo.

Gli organi dell'Agenzia sono individuati e disciplinati dagli artt. 6.10. L'art. 11 prevede che "l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle disposizioni del presente accordo" e che "l'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po ... È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001".

L'art. 12 individua il patrimonio dell'Agenzia; l'art. 13 disciplina l'ordinamento contabile dell'Agenzia e l'art. 14, nell'introdurre norme transitorie, prevede, tra le altre cose, che "il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 14 dicembre 2000, con il Ministero competente".

OSSERVAZIONI: La legge attua la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 112 del 1998, nella parte in cui ha conferito alle Regioni le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo. Le norme legislative regionali interferiscono con la materia ambientale, invadendo sfere di competenza riservate, nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rilevante a tal proposito appare la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002, secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano

competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»

LEGGE REGIONALE Piemonte n. 25 del 14.11.2001, *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia).*

MATERIA: Parchi naturali e riserve.

OGGETTO E FINALITÀ: modifiche norme in materia di aree protette, parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: Nessuna

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: la legge opera limitate modifiche alla disciplina preesistente.

OSSERVAZIONI: Nessuna

LEGGE REGIONALE Marche n. 32 del 11.12.2001, *Sistema regionale di protezione civile*

MATERIA: Protezione civile

OGGETTO E FINALITÀ: regolamentazione dell'insieme delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi per persone e beni, per il soccorso e il superamento dell'emergenza

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: Nessuna

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: Individuazione tipologia degli eventi calamitosi; descrizione delle funzioni regionali (art. 3), in particolare relativamente alla instaurazione di rapporti di collaborazione con altri enti operanti per finalità di protezione civile; alla stipulazione di accordi con le altre Regioni per l'espletamento di attività di comune interesse. Spetta, poi, alla Regione la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio; il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi, o dall'imminenza del verificarsi, di eventi naturali o connessi con le attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; il concorso, la collaborazione ed il raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato negli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per intensità od estensione debbono essere fronteggiati con risorse e poteri straordinari; individuazioni delle funzioni degli altri soggetti pubblici e privati (volontariato)

In particolare poi la *struttura regionale di protezione civile* (art. 9) è una struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, organizzata in modo da garantire un adeguato raccordo con gli analoghi organismi costituiti a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale, nonché la piena operatività del personale, dei mezzi e delle attrezzature senza soluzione di continuità.

OSSERVAZIONI: La protezione civile rientra nell'ambito della potestà legislativa concorrente delle regioni. La normativa appare pertanto coerente con il nuovo quadro costituzionale di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni. La legge, però risulta impugnata per violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale: in particolare sanziona le previsioni relative: alla possibilità di avvalersi del corpo nazionale dei vigili del fuoco anche al di fuori dei casi previsti dalla normativa statale (solo interventi urgenti ex art. 2, comma 1 lett. B L. 225/92); la mancata previsione che le funzioni regionali di previsione e prevenzione dei rischi siano esplicitate sulla base degli indirizzi nazionali (art. 108, comma 1 d.lgs. 112/98); la possibilità di formulare indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione prevenzione e emergenza anche al di fuori degli eventi calamitosi (art. 2 comma 1 L. 225/92); la mancata previsione che i piani regionali di previsione e prevenzione siano predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali; l'attribuzione al P.G.R. di poteri derogatori per gli interventi di emergenza, essendo tali poteri attribuibili solo a seguito

di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza con D.P.C.M. (art. 5 L. 225/92); l'imposizione a tutte le P.A. dell'obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile; l'attribuzione alle Province del compito di attuare interventi urgenti anche al di fuori delle ipotesi di eventi calamitosi (art. 2, comma 1, L. 225/92)

LEGGE REGIONALE Lazio n. 30 del 30.11.2001, *Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale.*

MATERIA: Tutela dell'ambiente; miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.

OGGETTO E FINALITÀ: Disciplina dei procedimenti necessari per ottenere il nulla osta allo svolgimento di attività estrattiva in presenza di vincoli paesistici e ambientali.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: Leggi statali che impongono vincoli paesistici o ambientali; D.P.R. 12.4.1996

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge nel prevedere diversi procedimenti di autorizzazione e nel fissare le regole per la concessione del nulla osta nelle diverse situazioni considerate richiama genericamente le leggi statali vigenti che impongono vincoli paesistici o ambientali sulle aree considerate.

OSSERVAZIONI: La materia tutela dell'ambiente è attribuita, dall' art. 117, co. 2 lett. h), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002 secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»

LEGGE REGIONALE Campania n. 12 del 25.07.2002, *Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici*

MATERIA: tutela dell'ambiente; ricerca scientifica.

OGGETTO: norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori e per la corretta valorizzazione dei centri storici.

FINALITÀ: ai sensi dell'art 1 è "la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario".

b) la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;

- c) la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso;
- d) la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali;
- e) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Descrizione della legge: di rilievo l'art. 6, volto alla valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico.

L'art. 7 prevede regolatori del flusso luminoso.

L'art. 12 elenca la competenza della regione in materia, tra cui spicca la tenuta e l'aggiornamento delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali e su proposta di Province e Comuni. Seguono le competenze delle province (art. 13) e dei comuni (art. 14).

Importante è la previsione dell'art. 17, volto a porre una serie di deroghe alle prescrizioni della legge.

OSSERVAZIONI: nessuna.

LEGGE REGIONALE Umbria n. 14 del 31-07-2002 *Norme per la gestione integrata dei rifiuti e per l'approvazione del Piano regionale.*

MATERIA: smaltimento rifiuti

OGGETTO E FINALITÀ: regolamentazione della gestione e smaltimento dei rifiuti

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi, e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: disciplina la gestione dei rifiuti e le procedure per l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti. Distribuisce fra gli enti locali le competenze previste dalla legge statale

OSSERVAZIONI: La normativa si definisce espressamente attuativa della legge statale n. 22/97. Non è chiaro cosa voglia intendere quando afferma che la disciplina è dettata nel «rispetto del titolo quinto della Costituzione», non riscontrandosi caratteri in questo senso innovativi della normativa

LEGGE REGIONALE Lombardia n 20 del 7.10.2002, *Contenimento della nutria (myocastor coypus)*

MATERIA: tutela dell'ambiente

OGGETTO E FINALITÀ: tutela della biodiversità locale, delle produzioni zoo-agro-forestali, della rete irrigua e del suolo

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: nessuna

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: l'art. 2 definisce le funzioni di pianificazione delle Province; l'art. 3 individua le metodologie di contenimento; l'art. 4 disciplina il monitoraggio delle popolazioni individuando gli specifici compiti delle province; l'art. 5 disciplina le ipotesi di risarcimento danno provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini

OSSERVAZIONI: Il contenuto della normativa presenta difficoltà di inquadramento rispetto alle competenze legislative. Si intersecano, infatti, interessi ambientali e di equilibrio ecologico con finalità di tutela dell'agricoltura

LEGGE REGIONALE Veneto n. 37 del 29.11.2001, *Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari.*

MATERIA: ricerca scientifica: promozione e organizzazione di attività culturali.

OGGETTO: contributi in conto capitale per interventi di realizzazione, ampliamento, conservazione ed acquisto di attrezzature degli osservatori astronomici non professionali, dei siti di osservazione e dei planetari a favore di soggetti pubblici e privati che assicurano la fruizione pubblica per un periodo non inferiore a quindici anni, a fini didattici, educativi e divulgativi, degli osservatori astronomici non professionali, dei siti di osservazione e dei planetari.

FINALITÀ: art. 1 (*Finalità*): "La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca scientifica in astronomia e favorisce la diffusione delle attività didattiche ed educative a carattere

astronomico attraverso interventi sugli osservatori astronomici non professionali e sui siti di osservazione".

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: Nessuna.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge si compone di n. 4 articoli, il primo dei quali definisce le finalità, il secondo individua le misure di intervento, i soggetti che ne possono beneficiare ed i fini per i quali i contributi possono essere erogati; l'art. 3 regola le modalità degli interventi e prevede la misura massima del contributo, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire con proprio atto: *a)* i criteri per il riparto dei contributi fra le varie tipologie di intervento previste; *b)* le modalità e i termini di presentazione delle domande; *c)* le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese. L'art. 4 individua le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della legge.

OSSERVAZIONI: nessuna.

LEGGE REGIONALE Umbria n. 8 del 6-06-2002 *Disposizione per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*

MATERIA: tutela dell'ambiente, salute, urbanistica

OGGETTO E FINALITÀ: tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: legge n. 447/95

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: attribuisce alla Giunta competenze in ordine ai piani di bonifica dall'inquinamento acustico; individua i contenuti del regolamento attuativo; distribuisce, inoltre, le funzioni previste dalla legge generale statale fra le Province i Comuni e l'ARPA; in particolare spetta ai Comuni la classificazione acustica del territorio per aree omogenee

OSSERVAZIONI: la normativa interviene *in via transitoria* in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) in stretta applicazione delle norme transitorie di quest'ultima. La legge è stata comunque impugnata perché:

A. violerebbe i principi della legge statale 36/2001 nella parte in cui definisce le aree sensibili come quelle "per le quali le amministrazioni comunali, su regolamento regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico" e nella parte in cui prevede i criteri inerenti i criteri delle aree sensibili e la relativa perimetrazione

B. invasiva della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (nonché dell'art. 5 della legge quadro sul regolamento statale ai fini della tutela ambientale) nella parte in cui (art. 10) contiene divieti assoluti relativamente alla installazione di sistemi radianti e localizzazione degli impianti in determinate aree

LEGGE REGIONALE Emilia-Romagna n. 34 del 13.11.2001, *Modifica dell'art. 8 della l.r. 31 ottobre 2000, n. 30 <<Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico>>*.

MATERIA: Tutela dell'ambiente.

OGGETTO E FINALITÀ: norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: legge 1 luglio 1997, n. 189.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge contiene piccole modifiche alla l.r. n. 30/00. Si segnala, in particolare, l'art. 1 della legge, che integra il comma 1 dell'art. 8 della l.r. n. 30/00: a proposito dell'autorizzazione per gli impianti fissi di telefonia mobile, esso aggiunge che le valutazioni effettuate in sede di rilascio di questa autorizzazione ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 *bis* della legge n. 189/97.

OSSERVAZIONI: la legge si segnala per la complessità della materia trattata, alla luce del nuovo riparto di competenze legislative dell'art. 117 Cost. Ciò in quanto la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" costituisce oggi materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.).

La materia tutela dell'ambiente è attribuita, dall' art. 117, co. 2 lett. h), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002 secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art.

117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»

LEGGE REGIONALE Campania n. 13 del 24.11.2001, *Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti**

MATERIA: tutela della salute, urbanistica, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

OGGETTO E FINALITÀ: la legge stabilisce le norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: L. 36/2001

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: L'art. 2 si occupa degli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica fissando valori limite alla loro localizzazione.

L'art. 3 prevede il risanamento degli impianti da parte delle imprese distributrici di energia elettrica mediante la presentazione di un piano di risanamento da approvare dalla Regione.

Di rilievo l'art. 5, recante misure di tutela dell'uomo, dell'ambiente e del paesaggio.

OSSERVAZIONI: sulla legge pende un ricorso di costituzionalità (*) depositato il 31/01/2002. Norme costituzionali che si presumono violate: art. 3, art. 97, art. 117. Violazione della competenza esclusiva e dei limiti posti alla competenza concorrente.

La legge regionale sarebbe - secondo il governo - incostituzionale per più di un profilo. Per parte essa sarebbe sottratta alla legislazione regionale in quanto rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato (è il caso dell'ambiente), per parte la regione - nell'esercizio della potestà legislativa concorrente (tutela della salute, e produzione, distribuzione e trasporto di energia)- non avrebbe rispettato i principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Tanto la legislazione esclusiva statale che i principi fondamentali delle rispettive materie sarebbero contenuti dalla legge statale n. 36 del 2001

LEGGE REGIONALE Puglia n. 5 dell'8.3.2002, *Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 ghz*

materia: salute e ambiente

OGGETTO E FINALITÀ: norme finalizzate ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: riserva alla Regione la funzione di dettare criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione e individua successivamente le competenze degli altri enti locali. Gli artt. 8 e 9 disciplinano il regime delle autorizzazioni. L'art. 10 impone divieti di

installazioni. L'art. 11 istituisce il catasto degli impianti al fine di rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare; verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti; disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili; l'art. 12 attribuisce ai Comuni le funzioni di controllo sul rispetto della normativa regionale; l'art. 13 individua le singole sanzioni; l'art. 14, in sede di prima applicazione della legge, impone ai soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione di redigere e presentare alla Regione e gli enti locali interessati un piano di risanamento degli impianti che non risultano adeguati.

OSSERVAZIONI: la normativa interviene *in via transitoria* in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") in stretta applicazione delle norme transitorie di quest'ultima. La legge è stata comunque impugnata perché:

C. violerebbe i principi della legge statale 36/2001 nella parte in cui definisce le aree sensibili come quelle "per le quali le amministrazioni comunali, su regolamento regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico" e nella parte in cui prevede i criteri inerenti i criteri delle aree sensibili e la relativa perimetrazione

D. invasiva della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (nonché dell'art. 5 della legge quadro sul regolamento statale ai fini della tutela ambientale) nella parte in cui (art. 10) contiene divieti assoluti relativamente alla installazione di sistemi radianti e localizzazione degli impianti in determinate aree

LEGGE REGIONALE Calabria n. 34 del 12.8.2002, *Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*.

MATERIA: ordinamento della Regione; enti locali; artigianato; agricoltura; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; fiere e mercati; commercio; turismo; urbanistica; tutela dell'ambiente; acque; lavori pubblici; trasporti; tutela della fauna; volontariato; protezione civile; tutela della salute; servizi sociali; istruzione; formazione professionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; organizzazione sanitaria e scolastica; spettacolo; sport; polizia amministrativa regionale e locale.

OGGETTO E FINALITÀ: in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'art. 118 Cost., nell'art. 4, co. 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli artt. 3 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli artt. 117, co. 3 e 4, e 118 Cost., così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime (art. 1, co. 1). Con la legge in esame la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale (art. 1, co. 2). Il conferimento avviene con riferimento ai settori: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale art. 1, co. 3). Il riordino di funzioni e competenze tra Regione ed Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento degli obiettivi della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati (art. 1, co. 4). Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della legge, entro 180 giorni (art. 1, co. 5).

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: legge 15 marzo 1997, n. 59; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: l'art. 2 stabilisce che la generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai Comuni, tranne quelle

conferite alle Province e agli altri enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario; il comma 2 conferisce alle Province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale, elencandone le relative azioni; inoltre, la Regione con propria legge può conferire ai Comuni, alle Province e agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge (co. 3); i Comuni e le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (co. 4). L'art. 3 elenca le funzioni della Regione (di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo); l'art. 5 disciplina le modalità di esercizio delle funzioni da parte della Regione. L'art. 4 contiene disposizioni in materia di livelli ottimali di esercizio delle funzioni, determinati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione geografica, in attuazione dell'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 112/98; la Regione, inoltre, promuove le Unioni tra i Comuni. L'art. 6 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione sugli Enti locali inadempienti. Il Capo II del titolo I (artt. 8-15) istituisce e disciplina composizione, funzionamento e funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali, strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali. Il Capo III del titolo I (artt. 16-21) è dedicato al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

Il titolo II (artt. 22-58) individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'artigianato (Capo III, artt. 27-30), agricoltura (Capo II, art. 26), industria (Capo IV, artt. 31-36), sportello unico per le attività produttive (art. 23), ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia (Capo V, artt. 37-40), miniere e risorse geotermiche (Capo VI, artt. 41-43), ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Capo VII, artt. 44-46), cooperazione (Capo XI, artt. 56-58), fiere e mercati (Capo VIII, artt. 47-48), commercio (Capo IX, artt. 49-52) e turismo (Capo X, artt. 53-55).

Il titolo III (artt. 59-123), diviso in capi e sezioni, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di territorio e urbanistica (Capo III, artt. 63-66), protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti (Capo IV, artt. 67-86), risorse idriche e difesa del suolo (Capo V, artt. 87-89), opere pubbliche (Capo VI, artt. 90-99), viabilità (Capo VII, artt. 100-111) e trasporti (Capo VIII, artt. 112-118) e protezione civile (Capo IX, artt. 119-123).

Il titolo IV è dedicato alla materia dei servizi alla persona e alla comunità, che comprende tutte le funzioni ed i compiti in materia di: tutela della salute (Capo II, artt. 125-128), servizi sociali (Capo III, artt. 129-133), istruzione scolastica e formazione professionale (Capo IV, artt. 134-142), beni e attività culturali (Capo V, artt. 143-145), spettacolo (Capo VI, artt. 146-149), sport (Capo VII, artt. 150-151). Il titolo V (artt. 152-155), infine, disciplina il conferimento delle funzioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale.

Il titolo VI (artt. 156-157) si occupa del riordino della legislazione regionale vigente: in particolare, esso dispone che, al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, avvalendosi a tal fine di un Gruppo di lavoro.

OSSERVAZIONI: senza dubbio la legge mira ad attuare la riforma costituzionale del titolo V, come è espressamente enunciato dall'art. 1, co. 1 (secondo il quale, "in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'art. 118 Cost., nell'art. 4, co. 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli artt. 3 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli artt. 117, co. 3 e 4, e 118 Cost., così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime"). Si tratta pertanto di un provvedimento particolarmente interessante, che merita una lettura approfondita diretta del testo, in quanto la sintesi non può che risultare insoddisfacente. Particolare attenzione deve essere riservata all'analisi delle modalità e dei limiti del conferimento di funzioni nelle materie attribuite dal nuovo art. 117 Cost. alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (tutela della salute, istruzione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali), o addirittura a quella esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente).

LEGGE REGIONALE Umbria n. 9 del 14-06-2002, *Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

MATERIA: tutela dell'ambiente

OGGETTO E FINALITÀ: tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: legge 22 febbraio 2001, n. 36

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: disciplina della localizzazione, costruzione, modificazione e del risanamento degli impianti che producono tali emissioni; individuazione di adeguati limiti di esposizione; disciplina dell'accesso ai dati ambientali

OSSERVAZIONI: Anche in questo caso la disciplina presenta aspetti molteplici e incroci materiali che richiamano competenze legislative di differente natura. La legge, comunque, per espressa previsione, è stata approvata in applicazione dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36

La legge è stata impugnata con ricorso statale (in G.U. n. 41 del 16.10.2002) sotto diversi profili. L'art. 1, co.1, che definisce le finalità della l.r., sarebbe in contrasto con l'art. 117, co. 2 lett. s), Cost., il quale attribuisce in via esclusiva allo Stato la tutela dell'ambiente. Il co. 2 del medesimo articolo, che individua i livelli di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. giacché introduce misure diverse da quelle contenute in leggi analoghe di altre Regioni. In ogni caso, la disciplina sarebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia stabiliti dalle leggi dello Stato, e ciò costituirebbe una specifica violazione dell'art. 117, co. 3, Cost. A tal proposito nel ricorso si precisa che "tra i principi fondamentali rimessi allo Stato in materia di legislazione concorrente regionale, ci sono anche quelli che assicurino la realizzazione del principio di eguaglianza quando, naturalmente, operante". Per gli stessi motivi vengono impugnati anche l'art. 4, co. 1, lett. b; l'art. 5, co. 1, lett. c), l'art. 12, co. 1.

L'art. 2 sarebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., co. 2, lett. e), determinando una alterazione delle condizioni del mercato concorrenziale.

LEGGE REGIONALE Lombardia n. 4 del 6.3.2002, *Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.*

MATERIA: tutela dell'ambiente

OGGETTO E FINALITÀ: modifiche di leggi eterogenee

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: nessuna

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: si tratta di una legge contenente disposizioni disomogenee. L'art. 1 si occupa di apportare modifiche di carattere istituzionale, in particolare modificando la legge 2/2002 relativa all'istituzione del corpo forestale regionale riguardo le funzioni (vigilanza sulle aree protette regionali; vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore agro-silvo-pastorale; attività di supporto. L'art. 2 introduce disposizioni in materia di sviluppo economico, modificando la legge 7/2000 sulle definizioni di imprese agricole. L'art. 3 si occupa di disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture (composizione e competenza del consiglio regionale dei lavori pubblici, contributi per la formazione di strumenti urbanistici; organi funzioni e prestazioni dell'ARPA; nomina del Consiglio di amministrazione dell'ARPA e del suo Presidente da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale). L'art. 4 riguarda disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità (edilizia scolastica; politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego

OSSERVAZIONI: la legge risulta impugnata per violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente (art. 117, II, lett. S e Q; art. 118, 144 e 120): in particolare: a. in relazione alle competenze del Corpo forestale il Governo ha ritenuto che la legge, contenendo modifiche alla legge istitutiva del corpo forestale regionale, attribuisca reiteratamente a quest'ultimo funzioni rientranti in materie rimesse alla competenza statale esclusiva. Inoltre prevedendo l'intervento sostitutivo del corpo forestale regionale in caso di mancato intervento degli enti locali contrasterebbe con i poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 cost.) e lederebbe l'autonomia degli enti locali (art. 114 cost.).

b. prevedendo l'incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluoghi di provincia nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, violerebbe il principio generale di legislazione statale sulla incompatibilità assoluta della

carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali (art. 122 cost.; d.lgs 267/00);

c. esposizione a campi elettromagnetici: la legge quadro 36/2001 ha posto la disciplina integrale ed esclusiva rivolta alla tutela dell'ambiente e i principi fondamentali per le altre materie cui la legislazione regionale si deve attenere

LEGGE REGIONALE Marche n. 10 del 24.7.2002, *Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso*

MATERIA: tutela dell'ambiente; ricerca scientifica

OGGETTO E FINALITÀ: riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti al fine di conservare e valorizzare l'ambiente e di promuovere e tutelare le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: nessuna

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: l'art. 2 riserva alla Regione l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e l'individuazione delle relative zone di particolare protezione; la concessione di contributi ai comuni, per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla normativa vigente in materia; la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso. L'art. 3 attribuisce ai Comuni le funzioni di : integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento regionale; l'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna alle disposizioni; la vigilanza, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, delle associazioni di astrofili e di cittadini, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento; l'applicazione delle sanzioni amministrative; la verifica della conformità alle disposizioni della presente legge dei nuovi impianti in sede di rilascio di nuova concessione o autorizzazione edilizia o denuncia inizio attività; l'individuazione ed il costante monitoraggio dei siti e delle sorgenti di grande inquinamento luminoso; l'individuazione degli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale; la determinazione degli adeguamenti dell'illuminazione esterna, in deroga alle disposizioni della presente legge, dei fari costieri, delle carceri, delle caserme, degli impianti sportivi soggetti ad illuminazione temporanea e per la sicurezza del traffico aereo negli aeroporti; la definizione dell'elenco dei beni monumentali in cui gli obiettivi di risanamento dell'inquinamento luminoso dovranno essere attuati in deroga alle disposizioni della presente legge. L'art. 4 detta i criteri per l'approvazione del regolamento della Giunta; l'art. 5 individua un Piano regolatore dell'illuminazione; l'art. 6 impone la previsione dei previsti vincoli anche nei capitolati di gara; l'art. 7 impone alla Regione l'individuazione di Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette; gli artt. 8 e 9 disciplinano la concessione di contributi e le iniziative di divulgazione e informazione; gli artt. 10 e 11 regolano i poteri sostitutivi e il regime sanzionatorio

OSSERVAZIONI: Sembrano intrecciarsi più materie. Ma la finalità ultima della normativa regionale viene individuata nella promozione delle attività di ricerca astrofisica

La legge è stata impugnata con ricorso dello Stato (in G.U. n. 44 del 6.11.2002) che ha eccepito: la violazione dell'art. 117, co. 1 (ordinamento comunitario), introducendo la legge regionale restrizioni alla circolazione di merci nel mercato unico europeo; la violazione delle competenze esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente di cui al co. 2 dell'art. 117; la violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di energia, e dunque la violazione dell'art. 117, co. 3, Cost.; la violazione dell'art. 114 Cost. e dell'art. 120 Cost., per quanto concerne la disciplina dei poteri sostitutivi.

LEGGE REGIONALE Friuli Venezia Giulia n. 27 del 1.10.2002, *Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.*

MATERIA: tutela dell'ambiente

OGGETTO E FINALITÀ: riconoscimento alle associazioni ornitologiche regionali del ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: nessuna

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: l'art. 2 istituisce l'albo delle associazioni ornitologiche; l'art. 3 prevede contributi per le associazioni
OSSERVAZIONI: I contenuti della presenta legge non mostrano caratteri innovativi

LEGGE della Provincia di Trento n. 9 del 15.11.2002, *Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.*

MATERIA: tutela dell'ambiente.

OGGETTO E FINALITÀ: art. 1 (*Finalità della legge*) "1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale)".

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: D.P.R. 24.7.1977, n. 616; D.P.R. 8.6.2001, n. 327; D.P.R. 19.11.1987, n. 527; D.Lgs. 16.3.2001, n. 174; legge 24.11.1981, n. 689; legge 23.12.2000, n. 388; D.P.R. 20.1.1973, n. 115; D.Lgs. 16.3.2001, n. 174.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge, di n. 39 articoli, è strutturata in n. 5 Capi, dei quali il primo (artt. da 1 a 4) è rubricato *disposizioni generali*, il secondo (artt. 5-11) *demanio lacuale*, il terzo (artt. 12-24) *navigazione e pratiche sportive*, il quarto (artt. 24-30) *norme finali e transitorie*, il quinto (artt. 31-39) *disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Trento*.

Nei Capi II, III e IV sono contenute le disposizioni oggetto dell'intesa intercorsa tra le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento, la cui efficacia è subordinata alla entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali di identico contenuto e le cui modifiche o integrazioni possono essere adottate solo previa intesa tra questi enti (art. 2). È istituito, all'art. 3, il *comitato permanente d'intesa* per l'attuazione della legge, composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e della Provincia interessate, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza.

Gli artt. da 5 a 11 individuano le competenze all'esercizio delle funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale; prevedono l'elaborazione da parte di Regioni e Provincia di criteri uniformi per l'utilizzo di tali aree; disciplinano il rilascio di concessioni per l'utilizzo di spazi acquei e di aree demaniali portuali di terra e per la realizzazione di nuovi porti, approdi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale.

Gli articoli contenuti nel Capo III delimitano l'area di protezione della fascia costiera; introducono limiti e divieti alla navigazione e alla balneazione; stabiliscono norme di comportamento per la navigazione; disciplinano le attività sportive praticabili nelle aree del demanio lacuale.

Gli artt. 25-30 pongono *norme di comportamento degli utenti*; fissano limiti alle emissioni sonore; prevedono l'adozione del regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna; stabiliscono le sanzioni per l'inosservanza delle norme poste dalla legge e disciplinano i poteri di vigilanza.

Nel Capo V sono ripartite tra gli organi e gli uffici della Provincia di Trento le competenze all'adozione degli atti e dei provvedimenti previsti nei precedenti capi della legge; sono poste, limitatamente alle aree del demanio idrico di competenza della Provincia, norme in deroga ai limiti alla navigazione fissati nei precedenti capi; sono disposte abrogazioni e modificazioni di precedenti leggi provinciali.

OSSERVAZIONI: La materia tutela dell'ambiente è attribuita, dall' art. 117, co. 2 lett. h), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002 secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di

competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»

LEGGE REGIONALE Abruzzo n. 60 del 22.11.2001, *Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche.*

MATERIA: tutela dell'ambiente (ciclo integrato delle acque)

OGGETTO E FINALITÀ: art. 1 (*oggetto della normativa*) "1. La Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs.152/99 e s.m. e in attuazione dell'art. 45 disciplina il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie servite o meno da impianti di trattamento di acque reflue urbane. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica il D.Lgs. 152/99 e s.m.".

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: D.Lgs.152/99; legge 11 novembre 1996, n. 574

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge, che si autoqualifica di recepimento del D.Lgs. n. 152/99, fissa, all'art. 2, le competenze al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi delle Province e dei Comuni (competenti, questi ultimi, solo per gli scarichi "recapitanti in reti fognarie"). Comuni e Province, inoltre, "*disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza*" (art. 2, co. 2 e 3) per regolare "*le modalità di presentazione delle domande; le schede tecniche e documenti da allegare; le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzative (rinnovo, diffida, sospensione, revoca) comprensive delle spese e tributi da sostenere*"

Gli artt. 3 e 4 disciplinano il regime autorizzatorio ed il rilascio dell'autorizzazione, fissando *standards* tecnici che devono ricorrere ai fini del rilascio dell'atto di consenso.

Negli artt. 5 e 6 sono contenute norme transitorie e finali e la dichiarazione d'urgenza della legge.

OSSERVAZIONI: La materia tutela dell'ambiente è attribuita, dall' art. 117, co. 2 lett. h), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002 secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza

regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»

LEGGE REGIONALE Toscana n. 64 del 21.12.2001, *Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.*

MATERIA: tutela dell'ambiente (ciclo integrato delle acque).

OGGETTO E FINALITÀ: art. 1 (*Oggetto*): "1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 concernente disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 152/1999, detta norme in materia di scarico di acque reflue".

FONTI STATALI RICHIAMATE NELLA LEGGE: D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*), come modificato dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 258; legge 5.1.1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*);

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: La legge si compone di n. 9 articoli. Gli artt. 2 e 4 disciplinano le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, urbane e domestiche, distribuendo la competenza tra Provincia e Comune.

L'art. 3, che ha ad oggetto la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura, al co. 1 afferma la regola secondo la quale non occorre alcuna autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche; i successivi commi da 2 a 5, viceversa, sottopongono lo scarico delle acque reflue industriali ed urbane ad autorizzazione amministrativa.

L'art. 5 attribuisce al Comune la competenza ad approvare, previo parere vincolante della Provincia e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, il progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

L'art. 6 conferisce alla Giunta il compito di adottare, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, un regolamento con cui "provvede a disciplinare: a) l'esercizio, in forma coordinata, da parte degli enti locali e dell'Autorità di ATO delle competenze di cui ai precedenti articoli; b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo; c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 al decreto stesso; d) i rinnovi delle autorizzazioni [...]; e) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio [...]; f) le modalità di versamento al bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 57 del decreto legislativo".

L'art. 7 disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal D.Lgs. n. 152/99 - che compete "ai soggetti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva"-, e pone regole sulla destinazione dei relativi proventi. L'art. 9 attribuisce "ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico il compito di definire i programmi di controllo di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99".

OSSERVAZIONI: La legge regionale disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti connessi all'esecuzione della disciplina statale introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999 il quale, all'art. 1, stabilisce che "le Regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale".

La materia tutela dell'ambiente, con cui interferiscono le norme poste dalla legge regionale, è attribuita, dall' art. 117, co. 2 lett. h), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 407 del 2002 secondo cui: «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. possono in quanto tali configurarsi come "materia" in senso stretto, perché in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e

delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.»